

REGOLAMENTO (CE) N. 1868/2006 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2006**

che modifica il regolamento (CE) n. 2247/2003, recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione ⁽²⁾ apre un contingente per l'importazione di alcuni prodotti nel settore delle carni bovine originari degli Stati ACP, su base pluriennale, per i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre.

(2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽³⁾, si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingenti che hanno inizio il 1° gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2247/2003, fatte salve le condizioni supplementari previste da tale regolamento. Ove opportuno, occorre allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2247/2003 al regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3) Per ragioni di chiarezza, occorre sopprimere l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003 in quanto si tratta di una mera ripetizione dell'articolo 50,

paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾.

(4) Di conseguenza, occorre modificare il regolamento (CE) n. 2247/2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2247/2003 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è soppresso;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ^(*).

^(*) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»;

3) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) nella casella 8, lo Stato di cui il prodotto è originario e la menzione «sì» sono contrassegnati con una crocetta. I titoli vincolano all'importazione dallo Stato indicato;»

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2006 (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4).

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC ed espressi in chilogrammi.»

c) il paragrafo 4 è soppresso;

4) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è soppresso;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I titoli di importazione vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.»

5) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

I titoli di importazione conformi al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione
